

proposta di legge n. 31

a iniziativa del Consigliere BUGARO

presentata in data 15 luglio 2010

PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DI TECNICHE DI INDAGINE
CHE CONSENTANO AI PROPRIETARI DI IMMOBILI DI CONOSCERE
SUI MEDESIMI LA VALUTAZIONE DI RISCHIO SISMICO ED IL CONSEGUENTE
RILASCIO DI “CERTIFICATI DI VULNERABILITÀ SISMICA”

Signori Consiglieri,

la Regione Marche, preso atto del “certificato di vulnerabilità sismica”, diverso a seconda dello stato di salute di ciascun immobile rilasciato dal progettista incaricato, e la possibile decisione del proprietario di avviare una serie di interventi di consolidamento delle strutture esistenti, stabilisce, con la presente legge, propri contributi sia per lo svolgimento delle indagini che per i lavori di ristrutturazione al fine di approfondire la conoscenza del rischio sismico esistente e la sua possibile riduzione.

Prioritariamente è necessario eseguire con il contributo degli enti locali, Province e Comuni, un censimento accurato degli immobili esistenti nella Regione, prioritariamente a quelli costruiti prima del 1984, come previsto dall’o.p.c.m. n. 3274 del 2003, affinché una volta a conoscenza del loro grado di vulnerabilità, si possa intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza o in caso di importante sciame sismico, ordinare l’evacuazione dell’immobile a scopo cautelativo, evacuazione che può essere ordinata anche se le condizioni di stabilità sono precarie.

Per intervenire in maniera chirurgica sugli edifici a rischio, si tratta di compiere indagini che permettano di conoscere in quali condizioni si trovano le strutture esistenti.

Tali analisi vanno effettuate sui singoli manufatti attraverso delle campagne di rilievo geometrico-strutturale in laboratorio, attraverso le prove sui materiali strutturali, in abbinamento alle indagini condotte in sito e redigendo infine una perizia specialistica.

L’intervento della Regione, che va inizialmente rivolto agli edifici costruiti prima del 1984 che presentano condizioni di maggiore vulnerabilità sismica rispetto a quelli costruiti dopo tale data, si prevede abbia una durata ventennale.

Accanto ai vantaggi non trascurabili per l’economia locale (lavoro per le imprese che effettuano controlli, per gli studi di ingegneria, per le imprese edili e l’indotto del comparto referente delle stesse), lo scopo della legge consiste prioritariamente nel salvare vite umane e successivamente nel migliorare la sicurezza degli edifici, il tipo e l’entità degli interventi per la loro ristrutturazione, una corretta valutazione dei danni contro ogni forma di speculazione ed infine l’attuazione dei piani di emergenza più realistici possibili in base all’orografia del territorio, alla densità abitativa, alla qualità dei manufatti.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, al fine di ridurre il rischio sismico degli edifici del territorio, interviene attraverso una serie di azioni che consentano di conoscere lo stato di salute di ciascun immobile esistente e contribuire alla realizzazione degli eventuali interventi strutturali necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Art. 2
(Certificati di vulnerabilità sismica)

1. La Regione esegue, con il contributo delle Province e dei Comuni, prioritariamente per quelli costruiti prima del 1984, come previsto dall'o.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, un censimento accurato degli immobili esistenti nel territorio regionale per definirne il grado di vulnerabilità e provvede al rilascio di "certificati di vulnerabilità sismica" che attestano lo stato di rischio sismico.

2. La Regione interviene con un contributo a favore dei proprietari di abitazioni che provvedono:

- a) all'attuazione di analisi che consentano di conoscere le condizioni esistenti dei singoli manufatti tramite imprese e studi professionali;
- b) che realizzano i necessari interventi strutturali.

3. La Regione determina con apposito regolamento i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i contributi.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2011 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2011 nelle UPB 4.26.03 e 4.26.04 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale.